



2025/750

8.5.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 4/2025

del 7 febbraio 2025

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/750]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177 della Commissione, del 2 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con *Aspergillus oryzae* DSM 33737 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione, scrofe di tutte le specie di suidi e tutti i pesci pinnati (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2184 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con *Komagataella phaffii* NCAIM (P) Y001485 come additivo per mangimi destinati a suinetti e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2180 della Commissione, del 2 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo all'autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2389 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di semduramicina sodica (Aviax 5 %) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Phibro Animal Health s.a.) e che abroga il regolamento (CE) n. 1443/2006 ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale bianco di pino ottenuto da *Pinus pinaster* Aiton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁸⁾, quale rettificato in GU L 2024/90623, 11.10.2024.

⁽¹⁾ GU L, 2024/2177, 3.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2177/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/2179, 3.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2179/oj.

⁽³⁾ GU L, 2024/2184, 4.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2184/oj.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/2180, 3.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2180/oj.

⁽⁵⁾ GU L, 2024/2385, 10.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2385/oj.

⁽⁶⁾ GU L, 2024/2388, 10.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2388/oj.

⁽⁷⁾ GU L, 2024/2389, 10.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2389/oj.

⁽⁸⁾ GU L, 2024/2464, 13.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2464/oj.

- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di coriandolo ottenuto da *Coriandrum sativum* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁹⁾, quale rettificato in GU L, 2024/90626, 15.10.2024.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione, del 16 settembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus lactis* DSM 22502 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 ⁽¹⁰⁾.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2389 abroga il regolamento (CE) n. 1443/2006 ⁽¹¹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 ⁽¹²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.
- (13) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 2zzu (Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32024 R 2388**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024 (GU L, 2024/2388, 10.9.2024).";
2. al punto 469 (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
", modificato da:

— **32024 R 2179**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179 della Commissione, del 2 settembre 2024 (GU L, 2024/2179, 3.9.2024).";
3. dopo il punto 604 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1989 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
"605. **32024 R 2177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177 della Commissione, del 2 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con *Aspergillus oryzae* DSM 33737 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova o allevate per la riproduzione, scrofe di tutte le specie di suidi e tutti i pesci pinnati (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd, rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L, 2024/2177, 3.9.2024).

⁽⁹⁾ GU L, 2024/2427, 17.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2427/oj.

⁽¹⁰⁾ GU L, 2024/2441, 17.9.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2441/oj.

⁽¹¹⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12.

⁽¹²⁾ GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8.

606. **32024 R 2184**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2184 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta con *Komagataella phaffii* NCAIM (P) Y001485 come additivo per mangimi destinati a suinetti e suini da ingrasso di tutte le specie di suidi (GU L, 2024/2184, 4.9.2024).
607. **32024 R 2180**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2180 della Commissione, del 2 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) (GU L, 2024/2180, 3.9.2024).
608. **32024 R 2385**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2385 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo all'autorizzazione del 4-metil-5-viniltiazolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/2385, 10.9.2024).
609. **32024 R 2388**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2388 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus pentosaceus* DSM 23689 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 (GU L, 2024/2388, 10.9.2024).
610. **32024 R 2389**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2389 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di semduramicina sodica (Aviax 5 %) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Phibro Animal Health s.a.) e che abroga il regolamento (CE) n. 1443/2006 (GU L, 2024/2389, 10.9.2024).
611. **32024 R 2464**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2464 della Commissione, del 12 settembre 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale bianco di pino ottenuto da *Pinus pinaster* Aiton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/2464, 13.9.2024), quale rettificato in GU L, 2024/90623, 11.10.2024.
612. **32024 R 2427**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2427 della Commissione, del 16 settembre 2024, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di coriandolo ottenuto da *Coriandrum sativum* L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/2427, 17.9.2024), quale rettificato in GU L, 2024/90626, 15.10.2024.
613. **32024 R 2441**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione, del 16 settembre 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus lactis* DSM 22502 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 (GU L, 2024/2441, 17.9.2024).”;
4. il testo dei punti 1zzy (Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione) e 105 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2177, (UE) 2024/2179, (UE) 2024/2184, (UE) 2024/2180, (UE) 2024/2385, (UE) 2024/2388, (UE) 2024/2389, (UE) 2024/2464, quale rettificato in GU L, 2024/90623, 11.10.2024, (UE) 2024/2427, quale rettificato in GU L, 2024/90626, 15.10.2024, e (UE) 2024/2441 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
